NAIS12800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005184 - 04/06/2020 - A01 - Circ./comunic. avv - I





già istituito con D.P.R. n° 1284 del 30/09/1953

Settore ECONOMICO Indirizzi: Amministrazione Finanza e marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing – Orientamento Sportivo A.F.M.

Settore TECNOLOGICO Indirizzi: Informatica - Telecomunicazioni – Costruzioni Ambiente e Territorio - Chimica Materiali e Biotecnologie

Settore ALBERGHIERO: Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Cod. Fisc.: 95215890633 ~ Via Cimaglia 96 - 80059 Torre del Greco ~ Tel./Fax 081-8812241

E-MAIL: NAIS12800T@istruzione.it; PEC: NAIS12800T@pec.istruzione.it; SITO: www.iissspantaleo.edu.it

Rreparati oggi ad affrontare il domani

Ai Coordinatori di classe Ai Docenti Ai Genitori Agli Alunni Al sito web

OGGETTO: OO.MM. 10 - 11 del 16/05/2020

I.I.S.S.S. "E. Pantaleo

Allo scopo di fornire indicazioni ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie indicazioni circa le modalità applicative dell'ordinanza con cui il Ministro dell'istruzione ha disciplinato le modalità per la valutazione, si precisa quanto segue:

PRINCIPI GENERALI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione finale segue i principi delle OO.MM. compatibili con le modalità deliberate nel nostro Istituto e adeguate alla DAD, come deliberato nel Collegio Docenti del 12.05.2020.

I consigli di classe valuteranno gli studenti in decimi in ogni singola disciplina, seguendo gli ordinari criteri di valutazione e tenendo in debito conto tutto il percorso dell'anno scolastico. Ciascun Consiglio di Classe avrà cura di non penalizzare gli studenti che, per difficoltà a loro non imputabili, non abbiano potuto seguire le lezioni a distanza.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La non ammissione alla classe successiva, <u>per le classi non terminali</u>, è regolata dall'*dell'O.M.* 11/2020 :

- art.4 c.6: "Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. In questo caso il Consiglio di classe, potrà non ammettere alla classe successiva, solo nel caso in cui non abbia a disposizione elementi valutativi riferiti al primo quadrimestre, opportunamente verbalizzati e comunicati alle famiglie. Il tutto corredato da una decisione espressa unicamente all'unanimità.
- art.4 cc.7: "Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti." Tali studenti, per non essere ammessi, devono aver ricevuto sanzioni che comportano un allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni nel primo periodo didattico.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA e strategie di recupero.

Relativamente alle <u>classi non terminali</u>, l'O.M. 11/2020- art. 4 comma 3 cita: "Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento". Pertanto gli allievi saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline. A tal proposito la normativa (O.M. 11/2020- art. 4 comma 4) precisa che: "Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale."

Per gli alunni <u>ammessi alla classe successiva, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi,</u> il consiglio di classe dovrà predisporre il piano di apprendimento individualizzato (**PAI**) di cui all'articolo 6 dell'O.M.11/2020 che sarà inviato alle famiglie; le attività ad esso riferite andranno ad integrare, ove necessario, il primo quadrimestre e, ove opportuno, proseguiranno per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021. In particolare, per le discipline non più impartite nella classe successiva, il consiglio di classe dovrà predisporre un percorso di recupero mirato nel piano di apprendimento individualizzato. **Il PAI dovrà essere allegato alla valutazione finale, contestualmente allo scrutinio**. Dunque i docenti, dopo aver inserito le loro proposte di voto sul registro elettronico, provvederanno a compilare, in caso di insufficienza, il modello PAI cliccando a sinistra del voto proposto. Tutte le modalità operative saranno dettagliate nel Vademecum degli Scrutini finali.

I docenti del Consiglio di Classe, inoltre, avranno cura di predisporre un **Piano di Integrazione** degli Apprendimenti (**PIA**) per individuare gli obiettivi non raggiunti rispetto alle progettazioni di inizio anno, che sarà oggetto didattico nella progettazione del prossimo anno scolastico. **Tale piano** coinvolge tutta la classe e non solo gli studenti con insufficienze. L'art.6 comma 3 O.M. 11/2020 cita:" Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020".

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO.

Gli studenti saranno tutti ammessi all'Esame di Stato anche con valutazioni insufficienti, in una o più discipline.

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'O.M.10/2020, solo i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

In sede di scrutinio finale per il **quinto anno**, il Consiglio di classe attribuisce il credito secondo le tabelle A, B e C allegate all'O.M. 10/2020, prevedendo anche la media inferiore a 5/10 o a 6/10.

Per il **terzo e il quarto anno** vengono confermate le disposizioni art. 15, c .2, D.lgs. 62/2017. Nel caso di media inferiore a sei decimi, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A del D.leg.62/2020 corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al Piano di Apprendimento Individualizzato. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è consentita, con le stesse modalità, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

Disposizioni per la valutazione degli ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato. Il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, può integrare il PEI.

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati (L. 170/2010) e per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato, integrato, ove necessario, dal Piano di Apprendimento Individualizzato.

LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLO SCRUTINIO AVVERRÀ TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO. Pertanto si invitano coloro che avessero eventualmente smarrito le credenziali a rivolgersi, previo appuntamento, agli uffici di segreteria.

In allegato:

- Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020
- Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020
- Nota 8464 del 28 maggio 2020 OO.MM. 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020: Chiarimenti e indicazioni operative

